

ALLEGATO N. 1
DELIBERAZIONE DEL _____ N. _____



CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA DI GARA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI NON AGGIUDICATI E NON RICOMPRESI NELLA PRECEDENTE PROCEDURA CONCORSALE APERTA, PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA ASL ROMA 2, PER LA DURATA ANNI UNO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO A BASE DI GARA PARI AD € 109.820,00 IVA ESCLUSA.

COMPOSTO DA N. 15 LOTTI INDIVISIBILI

ALLEGATI :

Allegato "A" **Capitolato tecnico**
Allegato n. 1 **Modulo Offerta**

SS



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2

ALLEGATO N. 4.2
DELIBERAZIONE DEL _____



REGIONE
LAZIO

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DELLA GARA
- ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO – IMPORTO PRESUNTO
- ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 4 UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
- ART. 5 CONFORMITA' DELLA FORNITURA
- ART. 6 CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
- ART. 7 GESTIONE CONTRATTUALE - CONSEGNE
- ART. 8 CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA
- ART. 9 GESTIONE RESI
- ART. 10 PENALITA'
- ART. 11 GARANZIE DI ESECUZIONE – CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 12 ESTENSIONE CONTRATTUALE
- ART. 13 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
- ART. 14 ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
- ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 16 RECESSO
- ART. 17 OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N.81 E S.M.I.
- ART. 18 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
- ART. 19 CONTROVERSIE
- ART. 20 ADEGUAMENTO PREZZI
- ART. 21 CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- ART. 23 RISERVATEZZA
- ART. 24 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 25 ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE E CLAUSOLA PANTOUFLAGE
- ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2

108

ART.1 OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato unitamente agli atti di gara nel loro complesso, disciplina i rapporti contrattuali derivanti dall'espletamento di specifica procedura di gara da espletare tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A), disposta ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per la fornitura di soluzioni infusionali, non aggiudicati e non ricompresi nella precedente procedura concorsuale aperta, per le necessità dell'Azienda ASL Roma 2, costituita da n. 15 lotti indivisibili., così come individuati nel Capitolato tecnico che forma parte integrante ed indivisibile del presente Capitolato Speciale (Allegato A).

L'esecuzione della fornitura è soggetta alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e relativi allegati, dal Disciplinare e relativi allegati, e dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017.

Sono inoltre applicate tutte le norme contenute nel codice civile e nelle Leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura.

ART.2 DURATA DEL CONTRATTO - IMPORTO PRESUNTO

La gara ha lo scopo di assicurare, per un periodo di anni uno, il rifornimento regolare e sistematico dei prodotti nelle quantità e con le frequenze imposte dalle esigenze delle strutture ospedaliere dell'Azienda ASL Roma 2 che, di volta in volta, si manifesteranno per un importo presunto complessivo pari ad € 109.820,00=(IVA esclusa). Conseguentemente, la fornitura dovrà avvenire secondo gli ordinativi emessi esclusivamente dalle competenti Strutture Amministrativa e/o Sanitaria dell'Azienda. I termini per la consegna dei prodotti in oggetto, decorreranno dal ricevimento di regolare ordinativo di fornitura da parte delle Strutture Amministrativa e/o Sanitaria sopra richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente committente si riserva la facoltà, per comprovati motivi di particolare urgenza, di anticipare l'esecuzione del contratto prima che lo stesso sia divenuto efficace.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, inoltre di concordare esplicitamente con l'impresa contraente l'eventuale rinnovo del contratto.

Alla scadenza contrattuale, la ditta fornitrice è tenuta a continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori sei mesi, ovvero per il tempo necessario all'aggiudicazione di un nuovo appalto a cura della Regione Lazio o della CONSIP, oppure dell'Ente committente o da qualsiasi altro soggetto aggregatore indicato dalla Regione Lazio medesima.

L'offerta elaborata dall'Impresa, che non potrà essere in alcun modo condizionata, dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte, ma l'offerente si impegna comunque a prorogarne l'efficacia a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria.

Le offerte che perverranno oltre i termini indicati non potranno essere prese in considerazione.
Non verranno accettate offerte con importo superiore a quello fissato dalla base d'asta.

La gara sarà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del predetto decreto n. 50/2016 così come modificato dall'art.60 del D.Lgs.n.56/2017.
L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto indivisibile, previa dichiarazione di conformità dei prodotti ai requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico.

ART. 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dall'Ente appaltante con deliberazione n.16/cs del 21/01/2016, per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, è individuata nella persona della Sig.ra Ilaria Simeoni.

Il RUP opera in stretta correlazione, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del del D.Lgs. n. 50/2016 e sim, con il Direttore dell'esecuzione che verrà nominato dall'Azienda con successivo atto interno il quale, d'ufficio, dovrà comunicargli tutte le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara e nella vigente normativa.

Il Direttore dell'esecuzione, che verrà individuato nel provvedimento di aggiudicazione, assicura la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della gara d'appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al R.U.P. le eventuali inadempienze contrattuali della/e Ditta/e aggiudicataria/e al fine dell'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 10.

ART. 4

UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Qualora nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale per il rifornimento della fornitura di che trattasi, l'Azienda ASL Roma 2 si riserva la facoltà di recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che organizzativo.

Sarà facoltà dell'Azienda ASL Roma 2 di risolvere il contratto relativamente ai prodotti in questione, senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto dovuto per le prestazioni eventualmente rese.

ART.5

CONFORMITA' DELLA FORNITURA

I prodotti offerti, le relative confezioni, etichette, devono essere conformi alla norme vigenti in campo comunitario e nazionale per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o alla

SS



importazione e/o alla immissione in commercio. In particolare si richiamano le ditte concorrenti al rispetto obbligatorio dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) recepita con D.Lgs. 24 Febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

I prodotti oggetto della fornitura debbono essere conformi, a quanto descritto nel presente Capitolato e nel Capitolato Tecnico (allegato A), alle norme previste dalla Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea vigente.

La ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Ente committente, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati in materia durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti.

ART. 6

CONFEZIONAMENTO-IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

I prodotti offerti oltre a corrispondere ai requisiti tecnici ed ai quantitativi richiesti nell'elenco allegato al presente Capitolato di gara (cfr allegato A), devono essere contenuti in confezioni che garantiscano la buona conservazione e sterilità anche durante la fase di trasporto e il facile immagazzinamento.

I singoli imballi primari dovranno essere confezionati in scatole di cartone resistente onde permettere facilità d'immagazzinamento per sovrapposizione e maneggevolezza.

I flaconi e le fiale dovranno essere inseriti in scatole di cartone resistenti tali da consentire un immagazzinamento per sovrapposizione, con l'imboccatura rivolta verso il lato di apertura.

Le sacche in plastica dovranno essere inserite in scatole di cartone resistenti tali da consentire un immagazzinamento per sovrapposizione e riportare indicazioni del contenuto.

Sulle scatole dovranno risultare con caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il tipo di soluzione contenuta, la quantità, la data di scadenza, il lotto di fabbricazione, il nome e la ragione sociale dell'industria ed il luogo dello stabilimento di preparazione.

Le confezioni dovranno essere munite di presa manuale.

I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna presso i luoghi di stabiliti in fase di contratto.

Sul documento di trasporto della fornitura dovranno essere specificati:

- Luogo di consegna e numero di ordine
- Numero del lotto e la data di scadenza
- Temperatura di conservazione.

Per ogni singolo lotto viene riportata la natura dei contenitori che può essere flaconi in vetro o materiale plastico, o in sacca morbida.

Ove non specificato l'offerta può essere presentata per qualunque tipo di contenitore.

ETICHETTATURA

Le etichette applicate su ogni flacone / sacca dovranno essere applicate in modo da evitare il distacco e dovranno essere chiaramente leggibili e riportare in modo chiaro ed indelebile:



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2

ALLEGATO N. 4.5
DELIBERAZIONE DEL _____ N. _____



REGIONE
LAZIO

- la denominazione del prodotto
- l'esatta indicazione del contenuto e la percentuale dei componenti la soluzione (espressa in g/l, mEq/ml per gli elettroliti, e mMoli/ml per i non elettroliti, con indicazione della osmolarità e del pH della soluzione)
- la via di somministrazione e le indicazioni d'uso
- le modalità di conservazione
- l'AIC (ove presente) e la ditta produttrice
- eventuali avvertenze
- la dicitura sterile
- il numero di lotto e la data di scadenza

ART. 7

GESTIONE CONTRATTUALE-CONSEGNE

- 1 Per l'esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto della stessa con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura. Non sono ammessi limiti di fatturazione, per l'evasione dell'ordine.
- 2 La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio e facchinaggio.
- 3 Tutti i prodotti sterili dovranno avere al momento della consegna, almeno i 3/4 della validità prevista dalla data di scadenza.
- 4 Contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione dell'Ente appaltante, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata. In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.
- 5 In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti entro il termine essenziale di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione degli Ordinativi trasmessi anche a mezzo fax, ovvero dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, per quelli inviati a mezzo posta, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10). Ove ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, ove ritenuto utile, l'Azienda potrà concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.
- 6 Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui al precedente comma 5), oppure non provveda alla consegna "in acconto" ove consentito, l'Azienda Sanitaria a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al richiamato articolo 10).

MS

- 7 La Ditta si impegna altresì, in caso di consegna urgente (specificata sull'ordinativo di fornitura) a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla ricezione, a mezzo fax, dell'ordinativo di fornitura.

ART. 8 CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA

- 1 La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli pervenuti. La quantità è esclusivamente quella accertata, entro sette giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell'ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.
- 2 Qualora il Responsabile della Struttura Farmaceutica a seguito della suddetta verifica rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria potrà:
 - a) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore a mezzo fax chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 9);
 - b) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, richiedere al fornitore la consegna dei restanti quantitativi e, ove l'impresa non ottemperi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, applicare le penali di cui al successivo articolo 10), dandone preventiva comunicazione a mezzo fax al Fornitore.
3. Qualora, il Responsabile della Struttura Farmaceutica, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente Capitolato e relativi allegati, l'Ente appaltante potrà:
 - c) richiedere, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo fax al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, ponendoli a disposizione del Fornitore per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 9), applicando le penali di cui al successivo articolo 10). In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al richiamato articolo 10);
 - d) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui alla precedente lett. c), l'Ente potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.
4. In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Ente committente potrà richiederne la sostituzione entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3, lett. c), ovvero la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.

SS

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, od incuria nel trasporto o trasferimento fino al magazzino.

ART. 9 GESTIONE RESI

In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente capitolato l'Azienda U.S.L. metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.

Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.

In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla suddetta richiesta, l'Azienda U.S.L. potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di apposita nota di credito, che dovrà riportare chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato dall'Azienda U.S.L. all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore.

ART. 10 PENALITA'

- 1 Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile all'Azienda U.S.L. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Ente committente potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 10% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale verrà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti.
- 2 Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Azienda Sanitaria sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinario di Fornitura la penale, nella percentuale indicata nel precedente comma 1) sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.
- 3 In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato, unitamente alla richiesta di sostituzione, verrà applicata una penale pari al 10% del valore della merce non rispondente.
- 4 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

158

- 5 L'Ente committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 7 Resta fermo il diritto per l'Azienda ASL Roma 2, di acquistare presso altre Ditte i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti alla Azienda ASL, resterà a carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate tre penali e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza, l'Ente appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto.

ART.11

GARANZIE DI ESECUZIONE - CAUZIONE DEFINITIVA

- A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è tenuto a costituire a favore dell'Azienda ASL Roma 2 una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto con le modalità di cui all'art.93 comma 2, 3 e 7. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Il Fornitore si impegna a prorogare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all'eventuale proroga del rapporto contrattuale, di cui al precedente articolo 2.
- La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall'esecuzione del contratto.
- In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Ente Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
- Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
- In conformità a quanto disposto dal comma 3) del richiamato art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Ente committente che, conseguentemente affiderà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

ART. 12 ESTENSIONE CONTRATTUALE

Nel corso della gestione contrattuale, questa Azienda può chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura. Rimane escluso per l'aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

La Ditta contraente, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta dell'Amministrazione nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.

Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata all'U.O.C. Farmaceutica.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà dell'Azienda ASL Roma 2 acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile dell'Azienda stessa, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n.56/2017.

ART. 13 TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume:

- a) il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e all'esterno delle strutture dell'Ente appaltante per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità dell'Ente medesimo;
- b) ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente medesimo da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
- c) l'obbligo di garantire all'Ente committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
- d) ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. Il Fornitore, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;



SETTIMANA SANITARIA REGIONALE
ASL
ROMA 2



- e) l'obbligo a tenere indenne l'Azienda ASL degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

ART. 14

ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, relativamente alla fornitura oggetto della gara, ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione committente.

Inoltre, è a carico della Ditta ogni altro onere spesa o rischio, relativi al trasporto, all'imballo ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura l'Azienda ASL intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

E' fatto divieto assoluto di sospendere od interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda ASL, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a favore della contraente.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2

ALLEGATO N. 4.12
DELIBERAZIONE DEL _____ N. _____



REGIONE
LAZIO

L'Impresa aggiudicataria, assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 nonché ai precedenti articoli del presente Capitolato in materia di risoluzione contrattuale, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Impresa aggiudicataria delle spese sostenute e dei lavori eseguiti;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- d) nei casi di subappalto e/o cessione di crediti non autorizzati dall' ASL Roma 2;
- e) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, dal disciplinare e dal presente capitolato speciale;
- f) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste nel presente Capitolato e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza;
- g) per l'accertata inosservanza delle norme di legge riguardanti l'esecuzione del contratto;
- h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati;
- i) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- j) per un diverso assetto organizzativo dell' ASL Roma 2 che faccia venir meno la necessità della fornitura;
- k) per motivi di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- l) qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà dell'Ente non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;
- m) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- n) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016.

Ove l'Ente committente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto al fornitore, fissando un termine non superiore a 5 giorni per le controindicazioni. Decorso inutilmente tale termine l'Ente adotterà il consequenziale provvedimento di risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente committente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'Impresa inadempiente.

128



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 2

ALLEGATO N. 413
DELIBERAZIONE DEL N.



REGIONE
LAZIO

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall'Impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16 RECESSO


1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta (ove previsto) e l'ammontare netto delle forniture eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Ente appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua il collaudo definitivo a verifica della regolarità delle forniture.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Ente appaltante a norma del punto 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente capoverso.
5. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini, a sue spese, i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 17 OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I.

Per quanto attiene all'esecuzione della fornitura, i rischi da interferenza sono quelli propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici per cui, essendo la stima dei relativi costi pari a ZERO, si esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI).

Tuttavia, al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi, eventualmente intervenute nel corso della gestione contrattuale presso le sedi interessate alla fornitura, l'Ente Appaltante comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della ditta aggiudicataria, a fattori di rischio propri della realtà dell'Ente medesimo ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare. Nel contempo la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'Azienda U.S.L., quali siano i rischi che lo svolgimento della propria attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

158



ART. 18 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

A far data dal 01 gennaio 2018, la Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento ex DCA n. U000308 del 3 luglio 2017, così come modificato con successivo DCA U00032 del 30.01.2017, è estesa a tutti i negozi giuridici conclusi con i fornitori di beni e servizi del SS, ivi compresi quelli che sino ad oggi sono regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00308 del 03/07/2015.

Pertanto, ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio dell'Azienda ASL Roma 2, le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L.n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, nonché della succitata normativa Regionale.

Con DCA N. U0006 DEL 02.01.2018 avente ad oggetto " Adesione alla Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali ... omiss..." La Regione Lazio ha approvato un modello di dichiarazione unilaterale che i fornitori dovranno provvedere a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti (sottoscritto dal Legale Rappresentante) ai fini dell'accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina Conforme, che sin da ora l'operatore si impegna espressamente ad accettare.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a: Azienda A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via Filippo Meda n. 35 – 00157 Roma – P.Iva/Codice Fiscale 13665151000.

In conformità a quanto disposto dalla suddetta normativa, sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione "Scissione dei pagamenti" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime.

Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere inviate all'Azienda ASL Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.

L'Azienda ASL Roma 2, purchè siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamento di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00523 del 05/11/2015, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura".

Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.

Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.



L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale e nei termini fissati dalla richiamata normativa.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura e/o il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

ART. 19 CONTROVERSIE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Azienda ASL Roma 2, non esime la ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi cui l'Azienda appaltante è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e, la contraente, sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante dipendenti da tale interruzione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le controversie che dovessero sollevarsi in attuazione dell'appalto, è competente il Foro di competenza dell'Azienda Sanitaria.

ART. 20 ADEGUAMENTI DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'eventuale richiesta di adeguamento, dopo il primo anno di validità dell'appalto, dovrà essere rivolta all'Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno contrattuale.

A detta richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le istanze prive delle predette certificazioni non verranno prese in considerazione.

La revisione, se riconosciuta, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione dell'istanza.

Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ente, che provvederà ad applicare la conseguente riduzione del corrispettivo sui relativi ordini.



ASL
ROMA 2

ALLEGATO N. 4.16
DELIBERAZIONE DEL N.



REGIONE
LAZIO

ART. 21

CESSIONE DEL CREDITO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le modalità previste nel Regolamento di cui al richiamato Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00308 del 03/07/2015.

ART. 22

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura e/o il servizio di cui al presente Capitolato speciale, pertanto il contratto derivante dall'esecuzione della fornitura e/o del servizio non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106 comma 1 lett.d punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

E' consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto. La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parti del contratto che la ditta fornitrice intende subappaltare a terzi e della terna dei subappaltatori qualora gli appalti siano di importo superiore alla soglia comunitaria. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità in via esclusiva del contraente principale che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Ente appaltante.

ART. 23

RISERVATEZZA

- Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
- L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questa Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.

ES

- Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 24

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda ASL per legge.

ART. 25

ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE E CLAUSOLA PANTOUFLAGE

La Società aggiudicataria assume gli obblighi derivante dalle disposizione previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

ART. 26

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni e servizi dall'art. 2 dello stesso Codice.

L'operatore economico aggiudicatario in caso di violazione delle disposizioni dettate dal Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le situazioni di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 15.

La dichiarazione sostitutiva di cui trattasi allegata al Disciplinare per la Presentazione dell'offerta dovrà essere debitamente compilata.

Si allega: Allegato "Compiti ed istruzioni per i Responsabili del trattamento dei dati personali"

Responsabile del Procedimento

Ilaria Simeoni

Ilaria Simeoni

Il Direttore della U.O.C
Procedure d'Acquisto e Contratti
Sabrina Cenciarelli

Il sottoscritto _____ dichiara di aver perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Capitolato e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli dal n. 1 al n. 26 contenuti nel presente atto, ferma

SS



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2

ALLEGATO N. 4.18
DELIBERAZIONE DEL _____ N. _____



REGIONE
LAZIO

restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili.

LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
(Timbro della Ditta e firma Leggibile del sottoscrittore)

(Luogo)

(data)

188